

Venerdì, 31 Luglio 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



Scopri tutti i prodotti per la tua casa.

299,00 € 4,99 €

Compra ora

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3563 del 16 luglio 2015 Consiglio di Stato


Diniego rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione

Visita la Galilea

Like 2,418 people like this. Be the first of your friends.

L'Unico Luogo Dove La Terra Parla e La Gente Ascolta





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4013 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Beretti, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, n.13;
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00275/2013, resa tra le parti, concernente diniego rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udita per l'Amministrazione appellata l'avvocato dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna - Sezione staccata di Parma n. 00225/2013 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento datato 9 maggio 2013 del Questore di Reggio Emilia con cui si è decretata la irricevibilità della sua richiesta di rilascio di titolo di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

2. - La sentenza ha rilevato che, in precedenza, nell'anno 2012, l'Amministrazione aveva già respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in quanto,

in sede di accertamenti, era risultato fittizio il rapporto di lavoro allegato a sostegno della richiesta di rinnovo del titolo precedentemente rilasciato; che detto diniego non era stato impugnato. La sentenza dichiara pertanto inammissibile il ricorso con conseguente condanna alle spese.

3. - L'appellante contesta la dichiarazione di inammissibilità per la presentazione di una seconda domanda di permesso di soggiorno, non essendo stato impugnato il primo diniego. Non è stato infatti riproposta la medesima domanda. Inoltre nel caso in esame non si tratta del rilascio del primo permesso di soggiorno ma di un suo rinnovo, dopo che precedenti permessi erano stati a suo tempo regolarmente rilasciati. Di conseguenza la giurisprudenza richiamata a motivazione della sentenza impugnata non è affatto pertinente. Con la seconda domanda si chiede in modo del tutto legittimo la valutazione di elementi sopravvenuti a norma dell'art.5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 quale la iscrizione ad un centro per l'impiego con conseguente richiesta di un permesso in attesa di occupazione. Sussiste quindi un onere di istruttoria e specifica valutazione a carico della pubblica amministrazione a norma della legge, che prescrive di valutare gli elementi sopravvenuti alla luce del lunghissimo periodo di permanenza in Italia dello straniero interessato e della sua incensuratezza.

4. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la istanza cautelare con la ordinanza n. 2380/2014 in relazione alla prolungata assenza di reddito e al carattere fittizio del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato.

5. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 5 marzo 2015.

6. - L'appello è infondato.

6.1. - Il provvedimento impugnato in primo grado è del tutto legittimamente motivato sulla base del richiamo alle condizioni previste dall'art. 37 del DPR n. 394 del 1999, condizioni che indubbiamente nel caso in esame non sussistono.

6.2. - Inoltre tra le premesse del provvedimento impugnato è richiamato come ulteriore elemento di sfavore nei confronti dell'interessato il precedente rifiuto di un permesso di soggiorno perché richiesto sulla base di un contratto di lavoro risultato "falso".

6.3. - Tale precedente non può – con tutta evidenza – concorrere a costituire un percorso utile ad avviare le procedure previste dall'art. 37 del DPR n. 449 sopra richiamato per la successiva presentazione di un permesso in attesa di occupazione.

6.4. - La presentazione di documenti non veritieri dà infatti luogo alle conseguenze negative di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 richiamato dall'art. 5, comma 5, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, come correttamente ricordato dalla sentenza impugnata e non può legittimare la presentazione di una successiva istanza di un permesso in attesa di occupazione.

7. - Per le considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto intendendosi conseguentemente respinto anche il ricorso di primo grado.

8. - In relazione all'oggetto del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese per il presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,

come in epigrafe proposto, **respinge** l'appello.

Spese compensate per il grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 16 Luglio 2015

Nuova Offerta

Formativa

5 Facoltà, 22 Corsi di Laurea
Vieni a conoscere la nuova
Offerta!



News



[No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno](#)

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

[Si applica da oggi il nuovo Regolamento Eurodac \(603/2013\)](#)

Da oggi 20 luglio 2015 inizia ad applicarsi il nuovo Regolamento (603/2013), che istituisce l'«Eurodac» per il confronto...

[Leggi tutto »](#)

Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro lungo il ...

[Leggi tutto »](#)

Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato in Italia

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell'Unione europea e quindi in base alle vigenti disposizioni ...

[Leggi tutto »](#)

Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di reddito

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il ricorso di un ...

[Leggi tutto »](#)

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno Angelino Alfano ha ...

[Leggi tutto »](#)



Il Mac Può Girare Windows

Windows+Yosemite=
Facile. Funzioni di
Mac su Windows.
Scarica!



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)